

LA GIUNTA REGIONALE

richiamato il provvedimento della Conferenza Stato-Regioni del 22 febbraio 2001, recante l'Accordo tra il Ministero della Sanità, il Ministero della Solidarietà sociale e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, per l'individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'Operatore Socio Sanitario e per la definizione dell'ordinamento didattico dei corsi di formazione (Rep. Atti 1161);

richiamate le proprie deliberazioni:

- n. 2626 del 2 agosto 2004: “Definizione dei corsi di riqualificazione per operatore socio sanitario OSS rivolti agli operatori tecnici assistenziali (O.T.A.) e agli assistenti domiciliari e dei servizi tutelari (A.D.E.S.T.) in possesso di qualifica conseguita in seguito a percorso formativo”;
- n. 3205 del 30 settembre 2005 “Approvazione di modificazioni alla deliberazione della Giunta regionale n. 2626 in data 2 agosto 2004, mediante sostituzione degli allegati b) e d) per quanto concerne la riqualificazione degli assistenti domiciliari e dei servizi tutelari (A.D.E.S.T.) in operatore socio sanitario (OSS);
- n. 2283 del 23 agosto 2007: “Recepimento dell’esito dei lavori della commissione paritetica prevista dalla DGR 2626 in data 02 agosto 2004 come modificata dalla DGR 3205 in data 30 settembre 2005, mediante l’approvazione dei percorsi di riqualificazione degli assistenti domiciliari e dei servizi tutelari (A.D.E.S.T.) non in possesso della qualifica stessa conseguita in seguito a percorso formativo in operatore socio sanitario (OSS)”;
- n. 218 del 15 febbraio 2013, recante “Approvazione delle linee guida per la realizzazione, da parte di soggetti privati, del percorso formativo con il riconoscimento di crediti formativi a priori per l’ottenimento della qualifica di OSS”, così come modificata dalla deliberazione n. 593 del 15 maggio 2017;
- n. 744 del 14 giugno 2018: “Approvazione del profilo professionale, del nuovo standard formativo dell’operatore socio-sanitario (OSS) e del percorso integrativo per il conseguimento, da parte degli allievi del percorso di istruzione professionale a indirizzo “Servizi socio-sanitari”, della qualifica di OSS. Revoca delle deliberazioni della Giunta regionale 5107/2003 e 1254/2009”, così come modificata dalla deliberazione n. 1765 in data 13 dicembre 2019;

richiamata, inoltre, la propria deliberazione n. 1179 in data 16 novembre 2020, con la quale, in relazione all’esigenza di disciplinare, in via straordinaria e urgente, il reperimento del personale socio assistenziale, al fine di fronteggiare la fase emergenziale connessa alla diffusione dell’epidemia COVID-19, le Unités des Communes valdôtaines, enti gestori delle strutture residenziali e semiresidenziali socio-assistenziali per anziani, sono state autorizzate, in specifici casi, ed eccezionalmente e fino a nuove e diverse disposizioni, a reclutare il personale necessario, anche se privo della qualificazione di OSS, disponendo altresì che il periodo svolto nella struttura, da soggetti frequentanti un corso OSS, sia riconosciuto quale credito formativo;

ritenuto opportuno precisare che l’eccezionalità prevista dalla deliberazione sopra citata è da intendersi limitata alla fase emergenziale della pandemia e che pertanto la sua efficacia è cessata al 31/03/2022;

atteso che allo scopo di poter disporre di operatori con il titolo previsto dalla normativa vigente, in coerenza con gli standard di servizio, si rende necessario consentire agli operatori privi della qualifica di OSS, ma in possesso di esperienza professionale coerente, di poter conseguire la

qualifica professionale di Operatore Socio-sanitario, valorizzando l'esperienza professionale attraverso il riconoscimento di crediti formativi con valore definito a priori;

considerato che, come rappresentato dai competenti uffici, gli apprendimenti derivanti dell'esperienza lavorativa maturata dalle persone in un periodo particolarmente intenso che i servizi socio-assistenziali e socio-sanitari stanno vivendo in relazione allo stato di emergenza pandemica, possano essere valorizzati prevedendo per i percorsi di riqualifica una durata inferiore a quanto stabilito dallo standard formativo di cui alle succitate DGR 744/2018 e 1765/2019 e dallo standard di riqualificazione di cui alla DGR 218/2013;

atteso che, a seguito dell'attività di analisi svolta dagli uffici competenti e dell'ampia attività di confronto svolta con le parti sociali nel periodo da ottobre 2021 a febbraio 2022, si è giunti alla definizione dello standard formativo dei percorsi di riqualificazione, di cui all'allegato A) della presente deliberazione, della durata di 320 ore, volto a consentire alle persone – occupate o disoccupate - che hanno maturato una esperienza lavorativa coerente di almeno 18 mesi, negli ultimi 5 anni, di conseguire la qualificazione di OSS, mettendo in valore la propria esperienza professionale;

evidenziato che, come concordato con le parti sociali, le persone prive del requisito minimo previsto per l'accesso ai corsi di riqualificazione potranno accedere ai corsi di base per la qualificazione di OSS valorizzando comunque la propria esperienza lavorativa quale credito formativo;

ritenuto inoltre, come rappresentato dagli uffici competenti, di approvare le modalità di attribuzione dei crediti formativi nell'ambito dei corsi di base per OSS, contenute nell'allegato B alla presente deliberazione:

- a) alle persone che, ai sensi della DGR 1179/2020, hanno prestato servizio presso strutture residenziali e semiresidenziali socio-assistenziali per anziani e che stanno frequentando un corso di formazione per il conseguimento della qualifica di OSS;
- b) alle persone che, pur disponendo di esperienze lavorative coerenti, svolte nei servizi a favore delle persone anziane, non raggiungono il requisito minimo previsto per l'accesso ai percorsi di riqualificazione;

dato altresì atto che, da un'indagine svolta dall'ufficio formazione del Dipartimento politiche sociali presso le Unités e le altre strutture socio assistenziali/sanitarie pubbliche e private del territorio valdostano, è risultato un elevato numero di persone in possesso di consistente esperienza in ambito socio assistenziale;

ritenuto pertanto di approvare le disposizioni allegate alla presente deliberazione, che disciplinano:

- 1) lo standard formativo da applicare ai corsi per la riqualificazione delle persone in possesso di esperienza professionale coerente, ai fini del rilascio della qualifica professionale (Allegato A);
- 2) le modalità ed i criteri per la determinazione dei crediti formativi riconoscibili, nell'ambito dei corsi di base per OSS, alle persone che, ai sensi della DGR 1179/2020 hanno prestato servizio presso strutture residenziali e semiresidenziali socio-assistenziali per anziani e che stanno frequentando un corso di formazione per il conseguimento della qualifica di OSS (Allegato B);
- 3) le modalità ed i criteri per la determinazione dei crediti formativi riconoscibili, nell'ambito dei corsi di base per OSS, alle persone che, pur disponendo di esperienze lavorative coerenti, svolte nei servizi a favore delle persone anziane, non raggiungono il requisito minimo previsto per l'accesso ai percorsi di riqualificazione (Allegato B);

preso atto del parere favorevole sulla proposta della presente deliberazione espresso in data 22 marzo 2022, con nota prot. n. 9253/ASS del 23 marzo 2022, dal Consiglio permanente degli enti locali ai sensi dell'articolo 65 comma 2, lett. d) della l.r. 54/1998;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1713 in data 30 dicembre 2021, concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2022/2024 e delle connesse disposizioni applicative;

visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione rilasciato dal Coordinatore del dipartimento politiche sociali in assenza della Dirigente della Struttura Assistenza economica, trasferimenti finanziari e servizi esternalizzati ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;

su proposta dell'Assessore della sanità, salute e politiche sociali, Roberto Alessandro BARMASSE, di concerto con l'Assessore allo sviluppo economico, formazione e lavoro Luigi BERTSCHY;

ad unanimità di voti favorevoli

DELIBERA

1. di approvare lo standard formativo per i corsi di riqualificazione per Operatore socio- sanitario rivolti alle persone in possesso di esperienze professionali coerenti, di cui all'allegato A alla presente deliberazione, della quale forma parte integrante e sostanziale;
2. di approvare le modalità ed i criteri per la determinazione dei crediti formativi riconoscibili nell'ambito dei corsi di base per OSS alle persone in possesso delle caratteristiche indicate in premessa, ricompresi nell'allegato B alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale;
3. di revocare le seguenti deliberazioni, che risultano superate dalla presente che va a riorganizzare e disciplinare l'intero settore:
 - n. 2626 del 2 agosto 2004: "Definizione dei corsi di riqualificazione per operatore socio sanitario OSS rivolti agli operatori tecnici assistenziali (O.T.A.) e agli assistenti domiciliari e dei servizi tutelari (A.D.E.S.T.) in possesso di qualifica conseguita in seguito a percorso formativo";
 - n. 3205 del 30 settembre 2005 "Approvazione di modificazioni alla deliberazione della giunta regionale n. 2626 in data 2 agosto 2004, mediante sostituzione degli allegati b) e d) per quanto concerne la riqualificazione degli assistenti domiciliari e dei servizi tutelari (ADEST) in operatore socio sanitario (OSS);
 - n. 2283 del 23 agosto 2007: "Recepimento dell'esito dei lavori della commissione paritetica prevista dalla DGR 2626 in data 02 agosto 2004 come modificata dalla DGR 3205 in data 30 settembre 2005, mediante l'approvazione dei percorsi di riqualificazione degli assistenti domiciliari e dei servizi tutelari (A.D.E.S.T.) non in possesso della qualifica stessa conseguita in seguito a percorso formativo in operatore socio sanitario (OSS)";
 - n. 218 in data del 15 febbraio 2013, recante "Approvazione delle linee guida per la realizzazione, da parte di soggetti privati, del percorso formativo con il riconoscimento di crediti formativi a priori per l'ottenimento della qualifica di OSS";
 - n. 593 del 15 maggio 2017, recante "Armonizzazione delle disposizioni regionali in materia di riqualificazione in operatore socio sanitario (OSS) ai principi generali

dell'Unione europea. Modificazione alle deliberazioni della Giunta regionale n. 2283 in data 23 agosto 2007 e n. 218 in data 15 febbraio 2013”;

4. di stabilire che l'efficacia della deliberazione della Giunta regionale n. 1179 del 16 novembre 2020 è cessata con il termine dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario Covid al 31 marzo 2022;
5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

ALLEGATO A ALLA DELIBERAZIONE N. 366 IN DATA 4 APRILE 2022

STANDARD FORMATIVO PER I CORSI DI RIQUALIFICAZIONE PER OPERATORE SOCIO-SANITARIO RIVOLTI ALLE PERSONE IN POSSESSO DI ESPERIENZE PROFESSIONALI COERENTI

Requisiti	Durata		Durata totale del percorso di riqualificazione
	Teoria	Tirocinio	
- Residenza in Valle d'Aosta - Possesso di una esperienza lavorativa coerente pari ad almeno 18 mesi, anche non continuativi, negli ultimi 5 anni	230	90	320

Ai fini del computo dell'esperienza lavorativa richiesta per l'accesso al percorso formativo di riqualificazione, sono considerate le esperienze lavorative:

- a) documentabili;
- b) svolte presso strutture residenziali e semi-residenziali, i centri diurni e i servizi di assistenza domiciliare a favore delle persone anziane;
- c) svolte con inquadramento di assistente domiciliare e dei servizi tutelari o assimilate. Sono escluse le esperienze svolte con inquadramento di mero aiuto domiciliare o di lavoro generico.

Ai fini della valutazione dei requisiti sopra indicati:

- l'esperienza lavorativa può essere svolta in qualità di dipendente, socio lavoratore;
- nei rapporti di lavoro svolti con osservanza di orario ridotto, si calcola il periodo lavorativo in proporzione alle ore lavorate;
- la data di riferimento ai fini del computo dei mesi di esperienza lavorativa è rappresentata dalla data di iscrizione al corso.

La documentazione da presentare può consistere in alternativa o congiuntamente da:

- percorso del lavoratore (C2 storico), rilasciato dal Centro per l'impiego del comune di residenza dell'utente;
- estratto conto contributivo INPS;
- contratto di lavoro;
- buste paga/cedolini;

CREDITI FORMATIVI RICONOSCIBILI PER AMBITO DI CONTENUTO

AMBITO DI CONTENUTO	DURATA MINIMA	DURATA MASSIMA	Ore di credito riconoscibili (max)*	Durata minima riformulata
Gestione del percorso formativo	20	26	16	Da 4 a 10
La Comunicazione	16	20	20	Da 0 a 4
Lavorare in gruppo	14	16	16	Da 0 a 2
Il lavoro in ambito socio-sanitario e il ruolo dell'OSS	24	28	20	Da 4 a 8
Prevenzione e tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e primo soccorso	24	30	0	Da 24 a 30
Il lavoro in ambito socio-sanitario: ruoli, principi etici e deontologici, aspetti normativi	14	16	10	Da 4 a 6
Organizzazione e qualità dei servizi	12	14	12	Da 0 a 2
Analisi dei bisogni dell'utenza	12	16	12	Da 0 a 4
Analisi dei bisogni dell'utenza: i bisogni fisiologici	28	38	22	Da 6 a 16
Analisi dei bisogni dell'utenza: i bisogni socio-relazionali	14	16	8	Da 6 a 8
Lavorare per progetti	42	52	38	Da 4 a 14
La relazione d'aiuto	42	48	34	Da 8 a 14
L'approccio globale alla persona e la realizzazione di interventi integrati	12	16	12	Da 0 a 4
L'approccio globale alla persona e la realizzazione di interventi integrati: i minori	12	16	12	Da 0 a 4
L'approccio globale alla persona e la realizzazione di interventi integrati: i disabili	18	20	14	Da 4 a 6
L'approccio globale alla persona e la realizzazione di interventi integrati: gli anziani	18	20	14	Da 4 a 6

L'approccio globale alla persona e la realizzazione di interventi integrati: le persone con problematiche psichiche/psichiatriche/dipendenze	16	20	12	Da 4 a 6
L'approccio globale alla persona e la realizzazione di interventi integrati: i malati terminali	16	20	12	Da 4 a 6
Assistenza alla persona e intervento igienico-sanitario: cura delle funzioni fondamentali della persona e igiene della persona e dell'ambiente	32	38	10	Da 22 a 28
Assistenza alla persona e intervento igienico-sanitario: alimentazione e movimento	16	20	0	Da 16 a 20
Assistenza alla persona e intervento igienico-sanitario: procedure diagnostiche e terapeutiche	20	24	2	Da 18 a 22
Realizzazione di interventi di socializzazione e animazione nei diversi contesti	28	36	24	Da 4 a 12
* il numero minimo e massimo di ore riconoscibili quale credito formativo è indicato in rapporto a ciascuna area di contenuto di cui allo standard formativo **le ore dedicate alle esercitazioni pratiche sono ricomprese nelle durate indicate	Numero massimo di ore di credito riconoscibili 320			Durata riformulata 230
Tirocinio	<p>Le ore di tirocinio da svolgere sono 90. Il tirocinio deve essere svolto:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) in struttura ospedaliera o altro servizio sanitario, da parte di coloro che posseggono esperienze lavorative in strutture residenziali o semiresidenziali, ivi compresi centri diurni o ambito domiciliare b) In struttura residenziale o semiresidenziale, ivi compresi centri diurni, o ambito domiciliare per coloro che sono in possesso di esperienza lavorative in strutture di tipo socio-sanitario o ospedaliero 			
Esame di qualifica	<p>Accedono all'esame le persone che hanno frequentato almeno il 90% delle ore di corso. La Regione potrà autorizzare attività di recupero per assenze superiori al 10%.</p>			

ALLEGATO B ALLA DELIBERAZIONE N. 366 IN DATA 04 APRILE 2022

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEI CREDITI FORMATIVI NELL'AMBITO DEI CORSI DI BASE PER OPERATORE SOCIO-SANITARIO

Nell'ambito dei corsi di base per il conseguimento della qualifica di OSS possono essere riconosciuti crediti formativi nelle modalità sotto indicate.

DESTINATARI	Tirocinio/Teoria	Note
Persone che, ai sensi della DGR 1179/2020 hanno prestato servizio presso strutture residenziali e semiresidenziali socio-assistenziali per anziani e che stanno frequentando un corso di formazione per il conseguimento della qualifica di OSS	Possono essere accreditate n. 300 ore di <i>tirocinio</i> a condizione che la durata dell'esperienza lavorativa sia almeno pari al numero di ore accreditate. Le ore accreditabili sono commisurate alla durata effettiva dell'esperienza lavorativa, nel caso in cui questa sia di durata inferiore a 300 ore.	Il tirocinio deve essere svolto: a) i n struttura ospedaliera o altro servizio sanitario, da parte di coloro che posseggono esperienze lavorative in strutture residenziali o semiresidenziali, ivi compresi centri diurni o ambito domiciliare b) In struttura residenziale o semiresidenziale, ivi compresi centri diurni, o ambito domiciliare per coloro che sono in possesso di esperienza lavorativa in strutture di tipo socio-sanitario o ospedaliero
Persone in possesso di esperienze lavorative coerenti, di durata superiore a 12 mesi, negli ultimi 5 anni*	Possono essere accreditate n. 300 ore di <i>tirocinio</i> . Sono riconoscibili crediti formativi fino ad un massimo del 30% delle ore di <i>teoria</i> , esclusivamente sulla base di esperienze formative coerenti documentate. I crediti formativi sono riconosciuti sulle singole aree di contenuto nei limiti massimi indicati nella tabella di cui all'allegato A	

Accedono all'esame le persone che hanno frequentato almeno il 90% delle ore di corso.

La Regione potrà autorizzare attività di recupero per assenze superiori al 10%.

*Ai fini del computo dell'esperienza lavorativa, sono considerate le attività lavorative:

- documentabili;
- svolte presso strutture residenziali e semi-residenziali, i centri diurni e i servizi di assistenza domiciliare a favore delle persone anziane;
- svolte con inquadramento di assistente domiciliare e dei servizi tutelari o assimilate. Sono escluse le esperienze svolte con inquadramento di mero aiuto domiciliare o di lavoro generico.

Ai fini della valutazione dei requisiti sopra indicati:

- l'esperienza lavorativa può essere svolta in qualità di dipendente, socio lavoratore;
- nei rapporti di lavoro svolti con osservanza di orario ridotto, si calcola il periodo lavorativo in proporzione alle ore lavorate;

- la data di riferimento ai fini del computo dei mesi di esperienza lavorativa è rappresentata dalla data di iscrizione al corso.

La documentazione da presentare può consistere in alternativa o congiuntamente da:

- percorso del lavoratore (C2 storico), rilasciato dal Centro per l'impiego del comune di residenza dell'utente;
- estratto conto contributivo INPS;
- contratto di lavoro;
- buste paga/cedolini.